TRIBUNALE DI ROMA

VI SEZIONE CIVILE

Opposizione all' ATTO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO e regime del contributo unificato. Chiarimenti.

Trattandosi di un procedimento a cognizione ordinaria è dovuto il Contributo unificato per intero commisurato al valore della causa. Tuttavia per l'istanza di sospensiva all'interno della opposizione all'ATTO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO, non siamo davanti ad un procedimento autonomo e quindi non è dovuto alcun C.U.

L'atto di accertamento esecutivo costituisce uno strumento di accertamento e riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e di enti pubblici, tali considerate sia le entrate di natura non tributaria, che tributarie in senso stretto. Si tratta comunque di crediti vantati dalla PA, sia di diritto pubblico che privato.

Nell'ambito della cognizione del Giudice ordinario la norma che disciplina l'Opposizione alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici è l'art. 32 del decreto legislativo 150/2011: questa disposizione prevede al comma 3 la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di accertamento esecutivo impugnato ed effettua un richiamo all'art. 5 del medesimo decreto. L'art. 5 ci dice che il giudice provvede con ordinanza/decreto non impugnabile. Si delinea quindi il medesimo regime giuridico previsto per le opposizioni alle ordinanze ingiunzioni e alle sanzioni amministrative. Difatti l'art. 6 dello stesso decreto, il quale disciplina l'opposizione alla ordinanza ingiunzione, richiama l'art. 5 per dire che anche il provvedimento del giudice che si pronuncia sull'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione non è impugnabile.

Poiché i provvedimenti che decidono sulla istanza di sospensiva (in questi tre peculiari casi) non sono reclamabili, se ne deduce che le relative procedure non abbiano carattere di autonomia e pertanto la conseguenza sul piano del C.U. è la NON DEBENZA per l'istanza cautelare.

La Corte Cost. 189/2018 spiega che si tratta di scelta del legislatore finalizzata alla semplificazione dei procedimenti civili di cognizione. Secondo la Corte le ordinanze che decidono sulla sospensione o meno dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati avrebbero una natura solo latamente cautelare. Esse sono considerate analoghe a quelle interne al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, del pari non impugnabili.

Quindi la Ministeriale, provvedimento 26 febbraio 2021, conclude che in questi casi l'istanza di sospensiva non instaura un autonomo procedimento (distinto da quello di merito) che possa

giustificare il versamento di un ulteriore contributo unificato. Ma anche le S.U. Cass n. 19889 del 23/7/2019 hanno chiarito che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in queste procedure di opposizione "mira ad anticipare l'effetto finale proprio dell'azione di cognizione cui accede quale misura interinale, ….".

Dal quadro così delineato se ne deduce che l'opposizione all'atto di accertamento esecutivo con istanza di sospensiva vada trattata come una opposizione alla ordinanza ingiunzione, sia ai fini del regime giuridico processuale civilistico che fiscale. Trattandosi di giudizio a cognizione ordinaria piena anche se semplificata sconta l'intero contributo unificato ma nessun ulteriore contributo unificato è dovuto per l'istanza di sospensione contenuta nell'opposizione.

Roma li 12/11/2026

il direttore della VI Sezione Civile

Dott.ssa Lucia PALLADINO